

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente di passare direttamente alle dichiarazioni di voto sul provvedimento, dato che la discussione sull'argomento è stata fatta nella precedente seduta, sul nuovo testo proposto dal Responsabile del Servizio, a seguito delle proposte di modifica avanzate in tale discussione;

Uditi i seguenti interventi:

- Carlesi (Laboratorio/Rifondazione comunista): crede che questo nuovo testo si adegua alla normativa superiore, ma comporterà un aggravio dei procedimenti; ritiene negativo l'inserimento in commissione della figura del sindaco o suo delegato, come vede negativi i criteri di nomina dei componenti della commissione. Preannuncia voto contrario;
- Lumachi (Pdl): preannuncia voto di astensione perché non sono stati interamente accolti gli emendamenti proposti dal suo gruppo;
- Benelli (P.D.): precisa che il Servizio ha recepito le richieste fatte dal consigliere Farina del Pdl; preannuncia voto favorevole;
- Pagliai (Futuro comune): annuncia voto di astensione in quanto non è stato recepito l'emendamento fatto, di partecipare come auditori alla commissione anche dei componenti della minoranza;

Premesso che:

- il Consiglio Comunale ha esaminato la proposta di modifica al Regolamento Edilizio, per la parte riguardante la Commissione per il Paesaggio, nella seduta del 28 settembre 2009, nel corso della quale sono stati approvati due emendamenti, come meglio risulta dalla propria deliberazione n. 86;
- il Servizio Urbanistica ed Edilizia, competente per materia, ha potuto accertare la regolarità tecnica delle proposte contenute negli emendamenti presentati solo successivamente alla loro presentazione ed approvazione da parte dell'assemblea consiliare;
- occorre che il Consiglio, acquisito il parere di regolarità tecnica anche relativamente alle parti oggetto degli emendamenti approvati, proceda ad una successiva approvazione del testo della deliberazione e del Regolamento come novellati;

Dato atto che:

- con deliberazione C.C. n. 5 del 23.01.2003 è stato abrogato e sostituito il precedente Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 8478 del 11.10.1978 e successive modifiche;
- il Regolamento è stato successivamente modificato a seguito delle deliberazioni di questo Consiglio Comunale n.41 del 27.04.2004, n. 82 del 29.04.2004, n.77 del 21.06.2005 e n.35 del 31.05.2007;
- con l'ultima deliberazione è stato aggiornato in particolare l'art.11 con cui viene disciplinata la composizione e le funzioni della Commissione Comunale per il Paesaggio;

Ritenuto di dover intervenire a modificare le previsioni regolamentari al fine di assicurare una maggior efficacia ed efficienza nei lavori della Commissione;

Rilevato che risulta necessario intervenire per migliorare il raccordo tra la struttura tecnica e l'organo esecutivo che, attraverso il Sindaco o suo delegato, viene interessato in relazione a problematiche emerse a seguito delle decisioni e delle analisi di competenza della

Commissione per il Paesaggio;

Ritenuto inoltre di apportare limitate correzioni al testo vigente tese a garantire una maggior autonomia ed indipendenza di giudizio da parte della Commissione;

Preso atto altresì delle avvenute modifiche introdotte dalla Legge Regionale n.62 del 21.11.2008, che ha completamente sostituito gli articoli 88 e 89 della L.R. 1/2005;

Atteso che l'avvenuta approvazione del Piano Strutturale, con deliberazione consiliare n.15 del 16.03.2009, rende opportuno adeguare ed armonizzare il testo del Regolamento Edilizio in materia di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.149 del D.Lgs. 42/2004;

Ritenuto in particolare:

- di introdurre la figura dei membri supplenti, al fine di assicurare la continuità dei lavori della Commissione anche in caso di assenza di una parte dei componenti, anche tenuto conto della ristrettezza del loro numero che rende il raggiungimento del numero legale talvolta problematico;
- di specificare che nei casi in cui si debba far ricorso ai membri supplenti sia prioritariamente tenuto conto delle indicazioni espresse dal Consiglio in occasione della loro designazione;
- di specificare le cause di decadenza dall'incarico, al fine di scongiurare assenze ingiustificate e ripetute;
- di prevedere la partecipazione del Sindaco o suo delegato ai lavori della Commissione;
- di ampliare le cause di incompatibilità già previste, comprendendo in assoluto i professionisti che abbiano in corso progettazioni o interventi nel territorio comunale;
- di specificare che il ricorso alla Commissione per il Paesaggio al di fuori dei casi previsti dalla Legge o dagli strumenti di pianificazione comunale sia limitato alle effettive necessità derivanti dalla particolare delicatezza degli interventi e dei contesti in cui si agisce o dalla loro problematicità in termini di inserimento paesaggistico;
- di introdurre la figura del responsabile del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica, prevista dall'articolo 88 della L.R. 1/2005;
- di adeguare il testo del Regolamento alle nuove disposizioni dell'articolo 89 della L.R. 1/2005 come interamente sostituito dall'articolo 49 della L.R. 21 novembre 2008, n.62;

Ritenuto pertanto di modificare gli articoli 10, 11 e 12 del Regolamento, nel testo in vigore;

Visto l'allegato sub A) alla presente deliberazione nel quale è riportato il nuovo testo modificato;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia sulla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dato atto che nella fattispecie non è necessario il parere di regolarità contabile del responsabile del Servizio Economico-Finanziario poiché non vi è spesa a carico dell'amministrazione;

Dato atto che i regolamenti edilizi comunali sono approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'esito della votazione in forma palese:

- presenti n. 18 (risulta temporaneamente assente il consigliere Maida)
- favorevoli n. 12
- contrari n. 1 (Carlesi)
- astenuti n. 5 (Bussolini, Lumachi, Prischi, Simoncini, Pagliai)

A maggioranza

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, le modifiche agli articoli 10, 11 e 12 del Regolamento Edilizio Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 23/01/2003 e successivamente modificato ed integrato, riportate nel nuovo testo allegato sub A), dando atto che lo stesso sostituisce ad ogni effetto il previgente testo del Regolamento Edilizio Comunale a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione.
- 2) di specificare che nei casi in cui si debba far ricorso ai membri supplenti sarà prioritariamente tenuto conto delle indicazioni espresse dal Consiglio comunale in occasione della loro designazione.

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000;

Con separata votazione in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Visto l'esito della votazione in forma palese:

- presenti n. 19 (è rientrato in aula il consigliere Maida)
- favorevoli n. 13
- contrari n. 1 (Carlesi)
- astenuti n. 5 (Bussolini, Lumachi, Prischi, Simoncini, Pagliai)

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile.
(segue allegato)

Allegato A)**Articolo 10. COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - AMBITI OPERATIVI**

10.01 La Commissione comunale per il paesaggio esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

10.02 La Commissione esprime altresì il proprio parere nei casi previsti dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali.

10.03 Fino all'approvazione del Regolamento Urbanistico, la Commissione esprime il proprio parere altresì nei seguenti casi:

- interventi che modificano gli assetti esteriori degli edifici e degli immobili compresi nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. n. 1444 del 02/04/68 ovvero compresi nell'elenco degli edifici di "valore storico-architettonico-ambientale" di cui all'allegato "C" delle norme di attuazione del vigente P.R.G. comunale o classificati di rilevante valore o di valore dal Piano Strutturale;
- per le istanze di Concessione e le attestazioni di conformità in sanatoria, anche se ricadenti in aree diverse da quelle di cui al punto precedente;
- nei casi in cui pervengano da parte di soggetti privati istanze di parere preventivo di fattibilità per specifiche ipotesi di intervento edilizio;
- nei casi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte del Comune;
- nei casi in cui sia necessario approfondire sotto il profilo qualitativo la valutazione dell'intervento nonché la sussistenza del danno ambientale e la qualificazione dell'intervento in caso di procedimenti per abusi edilizi, facendo ricorso all'esperienza e competenza professionale dei membri della Commissione.

10.04 Il parere consultivo della Commissione può essere richiesto dal Responsabile del Servizio, in casi di particolare problematicità paesaggistica, su proposta del Responsabile del Procedimento in materia urbanistico-edilizia, sentito il parere del Responsabile del Procedimento in materia paesaggistica.

10.05 La Commissione Comunale per il Paesaggio è competente a valutare ed attestare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 149 del D.Lgs. 42/2004. Della sussistenza di tali condizioni la Commissione deve fare espressa menzione nel parere di propria competenza.

Articolo 11. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

11.01 La Commissione comunale per il paesaggio è composta da:

- il Responsabile del Servizio competente, o un suo delegato, che la presiede, senza diritto di voto;
- il Responsabile del Procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica, che svolge le funzioni di segretario e coordinatore, senza diritto di voto;
- tre membri effettivi e tre membri supplenti esperti nelle materie indicate dall'art.89 della L.R. 1/2005.

11.02 Può assistere ai lavori della Commissione il Sindaco o suo delegato.

11.03 I membri della Commissione restano in carica per cinque anni e possono essere rieletti una sola volta.

11.04 I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi in caso di impossibilità a partecipare alle sedute della Commissione. In caso di tre assenze consecutive, dovute a cause

indipendenti dalla sua volontà, il membro della Commissione decade e viene sostituito in via definitiva dal membro supplente.

11.05 L'individuazione dei membri componenti la Commissione viene effettuata sulla base della valutazione dei "Curricula" pervenuti all'Amministrazione, a seguito della pubblicazione di apposito bando, secondo i criteri dell'art. 89 della L.R. 1/2005;

11.06 I componenti della Commissione non possono avere incarichi professionali da parte dell'Amministrazione Comunale.

11.07 Non possono essere eletti né far parte della Commissione comunale per il paesaggio:

- a. dipendenti del Comune;
- b. membri del Consiglio Comunale;
- c. professionisti che siano contemporaneamente titolari di imprese edilizie operanti nel Comune;
- d. professionisti che operano nel territorio del Comune o facenti parte di studi professionali o associazioni professionali operanti nel territorio del Comune.

11.08 Il verificarsi di una delle condizioni di ineleggibilità di cui ai punti 11.06 ed 11.07 successivamente alla nomina dei componenti della Commissione determina la decadenza con effetto immediato.

Articolo 12. ADUNANZE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

12.01 Di norma la commissione è convocata con cadenza quindicinale e, comunque, secondo un calendario annuale stabilito dal Responsabile del Servizio competente, che dovrà tener conto delle effettive necessità legate alla quantità dei procedimenti ed ai loro tempi di definizione.

12.02 La Commissione delibera con la presenza e il voto concorde di almeno due membri. Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.

12.03 I tecnici che hanno firmato il progetto hanno diritto ad essere sentiti, per chiarimenti, dalla Commissione Comunale per il Paesaggio.

12.04 I processi verbali delle adunanze sono trascritti su apposito registro dal segretario della Commissione e devono contenere la motivazione sintetica ma esaustiva del parere espresso. In caso di non unanimità potranno essere iscritte a verbale i voti espressi e le eventuali dichiarazioni di voto. I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente, dal segretario della Commissione e dai commissari presenti alla seduta. Il parere espresso dalla Commissione deve essere riportato interamente sulla pratica esaminata e, in forma sintetica, sui relativi allegati di carattere amministrativo e tecnico.

12.05 La Commissione Comunale per il Paesaggio può esprimere i seguenti pareri:

- a. Parere favorevole senza prescrizioni – nel caso in cui l'intervento, così come proposto e senza necessità di modifiche, sia ritenuto ammissibile.
- b. Parere favorevole con prescrizioni – nel caso in cui l'intervento proposto sia positivamente valutato nel suo complesso ma siano necessari adeguamenti e modificazioni di limitata entità che non necessitano di un successivo esame da parte della Commissione.
- c. Parere sospeso con prescrizioni – nel caso in cui per un esame dell'intervento sia necessario integrare o modificare, in tutto o in parte, gli elaborati progettuali presentati e che, successivamente, questi debbano essere valutati dalla Commissione.

- d. **Parere negativo:** nel caso in cui l'intervento proposto non sia ritenuto ammissibile; in tal caso non possono essere dettate prescrizioni, restando comunque salvo l'obbligo di motivazione del parere espresso.
